



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 17
in data 27-02-2024

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELL'ART.228 TUEL E PUNTO 9.1 ALL.4/2 Dlgs.118/11 e smiVARIATIONE AGLI STANZIAMENTI DELLFPV AI SENSI DELLART.3 c.4 DLGS.118/11 ES.2023 E AL BILANCIO 2024-2026

L'anno duemilaventiquattro e questo di ventisette del mese di febbraio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore 16:45 la Giunta del Comune di Fiscaglia con modalità "a distanza", in videoconferenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con atto G.C.n.25 del 08.04.2022.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario Generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Fiscaglia.

All'appello risultano presenti:

TOSI FABIO	Sindaco
BERTELLI RENATO	Vice Sindaco
CHIARINI MONICA	Assessore Effettivo
SOVRANI FRANCESCO	Assessore Effettivo

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Babetto Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Agr. TOSI FABIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla:

- cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- verifica della esigibilità dei crediti;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale a:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
- b) una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Considerato che con deliberazione di CC n.66 del 28/12/2023, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Richiamati i seguenti atti con i quali, nel corso dell'esercizio 2023, venivano disposte le variazioni di esigibilità ex art. 175, comma 5 quater lett b) TUEL e precisamente:

- determinazione del responsabile finanziario n. 716 assunta in data 9 ottobre 2023 per imputazione all'esercizio successivo della spesa relativa al trattamento accessorio del personale dipendente-indennità posizione e risultato incaricati di EQ- nonché la successiva n.919 del 5 dicembre 2023 a seguito di sottoscrizione CDI definitivo comune di Fiscaglia;
- determinazione del responsabile finanziario n.786 del 8 novembre 2023 per reimputazioni in parte straordinaria come da richieste, agli atti, avanzate dall'UTC e dall'ufficio CED-SUAP;

Tenuto conto che con nota Prot 1617 del 19 gennaio 2024, il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2023, ai fini del loro riaccertamento, invitandoli a formalizzare le risultanze finali di tale attività entro il 15 febbraio 2024 ;

Viste le note, agli atti, con le quali sono state trasmesse le suddette risultanze;

Richiamate le novità del riaccertamento 2023 in merito a:

- la gestione finanziaria delle somme riscosse sui ccp giacenti al 31 dicembre dell'esercizio in base alle novità introdotte dal DM 25 luglio 2023;
- la deliberazione CdC Marche n.144/2023 in tema di cancellazione dei residui attivi;
- le condizioni per mantenere l'FPV su prenotazioni di spesa inerenti le OOPP e della FAQ 53/2023 Arconet;
- le verifiche sul PNRR digitale

Richiamato il DM 1 settembre 2021 che ha integrato il punto 3.5 del pc.all.4/2 inerente le rateizzazioni individuando il limite temporale per mantenere a residuo o meno la somma ed appurato, rispetto alle rateizzazioni concesse, che trattasi di provvedimenti con scadenza dell'ultima rata non oltre i 12 mesi successivi;

Richiamata la nota del settore entrate Prot.154848 del 3 ottobre 2023 in relazione allo stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro, con la quale viene comunicato l'elenco delle quote annullate rispetto ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2015 ed appurato che l'ente non ha mantenuto in contabilità finanziaria tali crediti, bensì a fondo svalutazione crediti in contabilità economica;

Appurato che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi, con nota prot.3366 del 9/2/2024 l'ufficio entrate comunicava, a seguito di valutazione puntuale sul grado di riscuotibilità dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi nei tre anni dalla scadenza ed alla luce della sentenza CdC Marche n.144/2023, di operare lo stralcio dal conto del bilancio per complessivi € 184.216,74, oggetto di apposito allegato che sarà inviato anche BDAP;

Preso atto inoltre che, con riferimento allo stralcio automatico delle cartelle e definizione agevolata dei carichi tributari ex L.197/2022, tali operazioni saranno attuabili solamente nel 2028, data entro la quale l'agente della riscossione comunicherà l'elenco dei soggetti che si saranno avvalsi della definizione agevolata

Visti:

- a) gli elenchi dei residui attivi insussistenti, inesigibili, prescritti, reimputati e riclassificati;
- b) l'elenco dei residui passivi insussistenti e reimputati;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023;
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2023, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- e) la variazione al bilancio degli esercizi 2024-2026 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere **da A) ad G)** quali parti integranti e sostanziali;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente provvedimento;

Visti:

- il TUEL e smi;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e smi;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di concludere le operazioni di rendicontazione nei tempi previsti dalle norme;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prendere atto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed s.m.i. ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, che di seguito si riassumono:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi	
Insussistenti (minori residui attivi)	-85.344,71
Inesigibili	-184.216,74
Prescritti	0,00
Rateizzati	0,00
Maggiori residui attivi –adeguamento entrate	8.488,81
Riclassificati	0,00
Residui passivi	
Minori residui passivi (insussistenti)	-281.589,04
Riclassificati	0,00

2) di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, insussistenti, prescritti e inesigibili alla data del 31 dicembre 2023 che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera **A)** e **B)** quale parte integrante e sostanziale;

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio dell'esercizio 2023 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati per **€ 687.730,72** (di cui € 4.441,00 per spese correnti e € 683.289,72 per spese in conto capitale) nonchè le variazioni agli stanziamenti correlati per **€ 1.488.261,28** come dal prospetto **allegato C)** al presente provvedimento;

4) di apportare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 28/12/2023 le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risulta dal **prospetto allegato D)** ;

5) di quantificare in via definitiva l'FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) in € 1.371.143,28 cui sommare € 8.298,75 (importo reimputato sul 2024 dall'esercizio 2022) e così per complessivi **€ 1.379.442,03 (allegato E)** di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 177.747,47

FPV di spesa parte capitale € 1.201.694,56

DESCRIZIONE	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	€ 173.306,47	€ 518.404,84**	€ 691.711,31**
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	€ 4.441,00	€ 683.289,72	€ 687.730,72
TOTALE	€ 177.747,47	€ 1.201.694,56	€ 1.379.442,03

**comprende € 8.298,75 FPV costituito nel 2022 sull'anno n+2

6) di dare atto che l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare alla data del 31/12/2023 è quello risultante dai prospetti **All. F e G)** ovvero:

DESCRIZIONE	Da residui	Da competenza	Totale
Residui attivi conservati	€ 1.154.413,42	€ 3.838.675,60	€ 4.993.089,02
Residui passivi conservati	€ 298.331,60	€ 4.128.105,42	€ 4.426.437,02

7) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 227, comma 6-*quater*, del Tuel;

INOLTRE

al fine di concludere le operazioni di rendicontazione nei tempi previsti dalle norme, successivamente, con separata unanime votazione legalmente resa

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000 e smi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Agr. TOSI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dr. Babetto Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.